

COMITATO PERMANENTE = ADUNANZA 5 GENNAIO 1916

Presiede il Vice Presidente Magaldi; sono presenti i Consiglieri Verardo, Beneduce; il Direttore Generale Tocci. Assente giustificato il Consigliere Segretario Rosmini; funge da Segretario il Consigliere Beneduce.

1°) SOSTITUZIONE DEI TITOLI DEPOSITATI IN CAUZIONE PRESSO L'ISTITUTO CON TITOLI DEL PRESTITO NAZIONALE 5 % =

Il Direttore Generale riferisce intorno alla richiesta di sostituzione di titoli depositati presso l'Istituto a copertura di cauzione della Società Tramvia a Vapore del Polesine e dell'Agente Generale di Portomaurizio
(Copiare relazione)

Il Comitato Permanente sentita la relazione del Direttore Generale delibera di proporre al Consiglio che sia autorizzata la Direzione Generale a consentire la sostituzione dei titoli depositati presso l'Istituto per cauzione con titoli del nuovo prestito nazionale alle condizioni seguenti:

Valutazione dei nuovi titoli al loro prezzo di emissione e cioè a 97,50,

copertura di uno scarto pari al 10 % del valore nominale dei titoli stessi.

3° = TRANSAZIONE DI LITE =

Il Direttore Generale riferisce intorno ad una proposta di transazione di lite fatta dalla Ditta Comerio /

Con il passaggio del portafoglio della Popolare all'Istituto vennero anche trasferite le due seguenti cause :

L'una , innanzi la pretura di Milano , con cui il sig. Luca Comerio inquilino della Popolare , chiedeva a questa Amministrazione la somma di lire 1.000 a titolo di danni per un furto da lui subito e che sarebbe stato facilitato dalla esecuzione di lavori edilizi nello stabile da lui occupato..

L'altra , innanzi al Tribunale , della Popolare contro il Comerio e derivante da domanda di pagamento di L. 2.659,20 per prezzo non pagato di materiali da costruzioni ceduti dall'Associazione al Comerio , per i lavori che questà vole-

va eseguire allo scopo di adattare i locali a stabilimento cinematografico. In questa causa il Comerio avanzò una riconvenzionale diretta alla liquidazione di una cospicua somma, perchè, essendo stato venduto dalla Popolare, per conto dell'Istituto, il fabbricato di Viale Manzoni e quindi egli essendo stato costretto ad abbandonare i locali riteneva aver diritto ad essere rivalso delle ingenti spese di adattamento da lui fatte nei locali presi in locazione.

La prima causa, cioè quella innanzi alla Pretura, venne cancellata dal ruolo e non fu più riassunta dal Comerio.

La seconda ha avuto esito completamente favorevole all'Istituto a favore del quale il Comerio è stato condannato a pagare la somma di L. 2.659.20 oltre le spese ed accessori.

Con lettera del 29 novembre l'Avv. Cesare Covi, al cui patrocinio la causa era affidata, informa l'Istituto che il Comerio propone di pagare il 35 per cento della sorte più le spese. Il Covi fa rilevare la convenienza della proposta sia perchè il Comerio è in dissesti finanziari, sia anche per considerazioni di equità visto che il licenziamento improvviso, in seguito alla vendita dello stabile, era effettivamente stato causa per il Comerio di non lievi danni. Interpellato il Comm. Colombo, questi ha confermato pienamente le informazioni dell'Avv. Covi facendo rilevare l'opportunità di una sollecita decisione viste le condizioni economiche, sempre più gravi del Comerio.

Il Comitato Permanente,
sentita la relazione del Direttore Generale,
delibera di proporre al Consiglio che accolga la pro=
posta di transazione della lite fatta dalla Ditta Comercio,
a condizione che la Ditta depositi subito il 55 per cento
della sorte, più le spese da indicarsi, in misura suffi=
ciente, dall'Avv. Covi, sotto la di lui responsabilità.

SINISTRO GAVAGNIN EDOARDO =

Il Direttore Generale riferisce intorno alla richiesta fatta dai beneficiari della polizza N° 65556 per lire 10.000, emessa dalla Fondiaria e intestata al Signor Gavagnin Edoardo, capitano di fanteria, morto sul Carso, il giorno 2 novembre.

Contemporaneamente alla polizza veniva emesso l'allegato per la copertura del rischio di guerra.

Appena prvenuta la denuncia del sinistro ~~xxxxxxx~~ la Direzione Generale non mancò di fare le ricerche del caso per sapere se l'assicurato avesse ottemperato al disposto dell'art. 5 dell'allegato, notificando cioè all'Istituto la sua chiamata alle armi, nei modi e termini stabiliti dall'articolo stesso.

Senonchè tali ^{richieste} ~~richieste~~ portarono ad accertare che nessuna notifica fu fatta.

La Direzione è di avviso che non sia da applicarsi l'articolo 5 della polizza della Fondiaria anche ^{del contenuto} ~~del contenuto~~ perchè ~~xxxxxxx~~ di tale articolo non si saprebbe trovare una conveniente e plausibile giustificazione, mentre l'applicazione di esso urterebbe palesemente contro evidenti criteri di equità.

Il Comitato Permanente, sentita la relazione del Direttore Generale, esprime avviso che sia da liquidarsi senza eccezione il capitale assicurato al signor Gavagnin Edoardo.

3°= ASSICURAZIONE IMPIEGATO BRAGGIO ALFREDO =

Il Direttore Generale riferisce intorno alla istanza fatta dal Signor Alfredo Braggio, impiegato presso la Direzione Generale dell'Istituto, il quale sottoscrisse una proposta di assicurazione obbligatoria, scegliendo la categoria mista con differimento 18 anni

(copiare relazione)

Il Comitato Permanente sentita la relazione del Direttore Generale esprime parere favorevole alla accettazione della proposta di assicurazione su testa del Signor Braggio impiegato dell'Istituto nella forma ~~XXXX~~ doppia mista.

Dopo di che il V. Presidente dichiara sciolta l'adunanza.



P R O - M E M O R I A

liquidare

Il giorno 2 Novembre u.s. cadeva sul Carso il Signor Gavagnin Edoardo Capitano di Fanteria di complemento, assicurato per L.10.000 presso la "Fondiarìa" con polizza N°65556 (Mista) emessa l'8 Agosto 1910.

A Contemporaneamente alla polizza veniva emesso l'allegato per la copertura del rischio di guerra.

Appena pervenuta la denuncia del sinistro questo Ufficio non mancò di fare le ricerche del caso, per sapere se l'assicurato avesse ottemperato al disposto dell'art. 5 dell'allegato notificando cioè all'Istituto la sua chiamata alle armi, nei modi e termini stabiliti dall'articolo stesso.

Senonchè tali ricerche portarono ad accertare che nessuna notifica fu fatta. *As*

La S.V.I. ricorda certamente come in occasione di altro sinistro io ebbi a richiamare la Sua attenzione sulla natura e la portata dell'art.5 dell'allegato rischio di guerra della "Fondiarìa". Devesi però rammentare come la S.V.I. non ritenesse allora di portare il suo esame definitivo sull'applicabilità o meno del disposto dell'articolo in parola, qualora ad esso non si fosse ottemperato, trattandosi allora e nella fattispecie di militare di professione, per il che parve doversi senz'altro, e per la stessa dizione dell'art.5, escludere ogni motivo di decadenza.

La S.V.I. ebbe anzi a scrivere sul pro-memoria da me presentato la seguente annotazione: "Sul dubbio riguardante colo-

"ro che non fossero in servizio militare alla data dell'assicurazione promuoveremo opportune deliberazioni al presentarsi del caso."

E "il caso" si presenta appunto ora. Perchè il defunto Gavagnin, era impiegato di Banca, non militare di professione, e dovè quindi essere richiamato sotto le armi.

Nel ~~Pro-Memoria 4 II 1915~~, ^{la Direzione} io ebbi ad esprimere il mio modesto avviso in ordine all'applicabilità o meno dell'articolo ~~anche quando non si trattasse di militari di professione.~~ Ritengo superfluo ripetermi: riaffermo solamente che di quell'articolo ^{la Direzione} ~~io non so~~ trovare una conveniente e plausibile giustificazione, nessuna sostanziale ragione di esistere, e che l'applicazione di esso, ~~urta, per quanto mi sembra,~~ contro il senso di equità.

Vedrà la S.V.I. e l'On. Comitato Permanente se delle mie osservazioni si debba o no tenere conto, o se invece, per il fatto solo che quella disposizione contrattuale esiste, o per altre ragioni che ne giustifichino l'esistenza, e che a me sfuggono, si debba rigidamente dichiarare decaduto dal beneficio della copertura del rischio di guerra, chi, non militare di professione, non ebbe a ottemperarvi.

*Autinnesi
10. III. 1915*

11/12/1915
[Signature]

